

**TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE**

Il G.U., dott.ssa Francesca Console,

visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe;

rilevato che l'istanza di provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione concerne decreto per ingiunzione di pagamento fondato su estratti conto bancari;

ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in generale nei procedimenti di cognizione, l'estratto-conto bancario costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che a esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore, idonee ex art. 2740 c.c. a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione. L'estratto-conto, peraltro, purché corredata dalle formalità prescritte dall'art. 50 d.lg. n. 385 del 1993, ha il valore di prova scritta finora a ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento, con deroga ai principi generali in materia di prove, in primis quella secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno, non già in suo favore. L'estratto-conto conforme alla normativa predetta, e dunque ricognitivo delle partite di dare e avere intervenute tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, pertanto, costituisce prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione, in quanto rivestito della connotazione di contestabilità limitatamente alle annotazioni ontabili degli accrediti e degli addebiti, senza precludere al correntista il diritto di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano, distinguendo così il piano formale dei rapporti da quello sostanziale dell'esistenza degli stessi e dei titoli che ne sono il fondamento;

posto che deve ritenersi allo stato generico la eccezione di usurari età degli interessi in difetto di allegazione dei periodi di sforamento e dei relativi DM;

valutato che la capitalizzazione è prevista in modo pari in attuazione della delibera CICR del 9/2/2008 (cfr art. 8 condizioni contrattuali);

osservato come la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia la sua periodicità (come da documento di sintesi in atti);

atteso che le condizioni economiche indicano in modo puntuale i giorni di valuta e risultano debitamente sottoscritte;

considerato inoltre che il costante orientamento giurisprudenziale, seguendo la più autorevole dottrina, afferma che l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. possa essere concessa non solo in presenza di determinati connotati delle eccezioni dell'opponente (non fondate su prova scritta e di non pronta soluzione), ma all'ulteriore condizione che il decreto ingiuntivo poggi su documenti aventi efficacia di prova anche in un giudizio ordinario a cognizione piena; considerato in definitiva che la valutazione discrezionale in punto di *fusus boni juris*, relativa all'attuale fondatezza della pretesa creditoria secondo i parametri prima indicati, ed alla simmetrica valutazione di fondatezza dei motivi di opposizione, siccome riservata al giudice dall'art. 648 c.p.c., induce ad accogliere l'istanza de qua;

letto l'art. 648 c.p.c.

ACCOGLIE

l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto;

concede termini ex art. 183 VI comma 1 la data dal 15/3/2015; rinvia all'udienza del 16.7.15
Nola, 2012/2015

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Console



2012/2015
F. Console

Ex Parte Creditoris